

EMILIA VERMIGLIO*

LA TUTELA DEL PASSEGGERO AEREO IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO PER NECESSITÀ SANITARIE

SOMMARIO: 1. L'art. 88 *bis* della l. 24 aprile 2020, n. 273. — 2. La disciplina italiana di emergenza e i principi sanciti dall'UE. — 3. Che natura ha il rapporto giuridico che si crea a seguito del rilascio del *voucher*, che il vettore sembra prediligere in luogo del rimborso?

1. *L'art. 88 bis della l. 24 aprile 2020, n. 27*

Desidero svolgere delle brevissime considerazioni giuridiche in merito alla tutela del passeggero offerta dalla legislazione di emergenza, con specifico riferimento all'art. 88 *bis* della l. 24 aprile 2020, n. 27, che si scontra, in un difficile bilanciamento, con la tutela degli interessi dei vettori, i quali, come già evidenziato in precedenza, si trovano a fronteggiare una profonda crisi di liquidità.

Vorrei soffermarmi, in particolare, sulla possibilità che il Legislatore nazionale dà al vettore di rilasciare un *voucher* al passeggero in luogo del rimborso del prezzo del biglietto, a seguito dell'impossibilità di eseguire il contratto di viaggio, a causa delle restrizioni atte a contenere la diffusione del contagio da COVID-19.

È quanto previsto dall'art. 88 *bis* citato, rubricato "rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici", nello specifico al

* Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Messina.

comma 12; in tal senso, appare opportuno analizzare – seppur velocemente – tale disposizione normativa, per verificare se il rilascio del *voucher*, nelle modalità previste dalla legge, sia conforme agli standard minimi di tutela che deve essere garantita al passeggero che, prima ancora di essere tale, da un punto di vista strettamente contrattuale è anche un consumatore.

L'art. 88 *bis* in esame, al primo comma, individua, nella mancata esecuzione del contratto di viaggio da parte del vettore, un'impossibilità sopravvenuta totale della prestazione, richiamando espressamente l'art. 1463 c.c.

Il contratto di trasporto è, quindi, risolto di diritto; di conseguenza, a seguito della risoluzione, il vettore che ha ricevuto la prestazione è tenuto a restituire quanto ricevuto secondo le regole dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c.; è, quindi, a questo punto, che scatta a carico del vettore l'obbligo di rimborsare il prezzo del biglietto in favore del passeggero.

Tuttavia, si legge al comma 12 dell'art. 88*bis* in parola, che *“l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”*.

2. La disciplina italiana di emergenza e i principi sanciti dall'UE

Tale disposizione normativa appare alquanto controversa, sotto una serie di aspetti.

Sotto un primo profilo, la norma è contraria a quanto sancito a livello europeo, nella più volte citata raccomandazione della Commissione Europea del 13 maggio 2020.

Avendo riscontrato una netta preferenza nella prassi dei vettori aerei di rilasciare il *voucher* in luogo del rimborso, la Commissione, con la raccomandazione in discorso, ha espressamente esortato che sia sempre tenuto in considerazione, da parte delle norme nazionali, il diritto di scelta del passeggero tra rimborso e rilascio del *voucher*.

È evidente che il Legislatore italiano, nella normativa di emergenza, si è mosso in senso diametralmente opposto: ha annullato la possibilità di scelta del passeggero nell'attribuzione del *voucher*, avendo negato qualsiasi forma di accettazione, e sancendo così una sorta di automatica sovrapposizione tra rimborso e *voucher*.

Deve però segnalarsi che le Raccomandazioni della Commissione, in quanto notoriamente atti di natura giuridica non vincolanti ma di

moral suasion, non sono idonee (o almeno, non ancora) a far sorgere un conflitto effettivo tra la disposizione nazionale e la normativa europea tale da essere fatto valere nelle apposite sedi giurisdizionali.

Sotto un secondo aspetto, la norma in esame appare contraddittoria anche alla luce della legislazione interna e dei principi costituzionali che informano la materia della contrattualistica.

Ciò in quanto, si attesta che in apertura, il Legislatore ha richiamato l'art. 1463 c.c., sancendo l'estinzione dell'obbligazione, mentre al penultimo comma, ha riconosciuto come conseguenza della fine del rapporto il rilascio del *voucher*, che, in realtà, non estingue l'obbligazione bensì, la conserva. Sarebbe, quindi, che il legislatore contraddica anche un po' se stesso.

3. *Che natura ha il rapporto giuridico che si crea a seguito del rilascio del voucher, che il vettore sembra prediligere in luogo del rimborso?*

A primo impatto, si riscontra una sorta di novazione oggettiva *ex lege* dell'obbligazione, nella misura in cui si assiste ad una sostituzione della prestazione originaria (esecuzione del viaggio originariamente pattuito) con una nuova, oggetto del *voucher*.

Tuttavia, urge considerare anche la volontà del consumatore, il quale non dovrebbe passivamente sottostare alla ricezione di un *voucher*, in luogo della restituzione del prezzo, secondo termini e modalità prestabilite, e ciò sia sulla scorta delle raccomandazioni della Commissione, sia secondo una prospettiva *de iure condendo*, che tenga anche conto dei principi costituzionali in materia.

Pertanto, sarebbe opportuno stabilire in capo al vettore un obbligo di rinegoziare il *voucher* stesso, tenendo conto degli interessi del passeggero: tale rinegoziazione troverebbe già il suo fondamento nella clausola generale di buona fede che governa i rapporti contrattuali di cui agli art. 1176 e 1375 c.c., e nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost.

In termini pratici, il passeggero potrebbe intervenire sul contenuto del *voucher*, negoziandone termini e condizioni per il rilascio: ciò potrebbe, ad esempio, verificarsi tramite una clausola di cedibilità a terzi del titolo, o, comunque, eliminando o modificando il limite temporale di anno entro cui esso è al momento spendibile; un termine, si ritiene, poco ragionevole e sproporzionato rispetto alla situazione emergenziale che ha stravolto l'intero settore del trasporto aereo.

Per concludere, volendo provare a rispondere alla domanda centrale del dibattito "trasporto aereo e COVID-19: ritorno al passato o

salto nel futuro?”, ritengo sia necessario porre come prospettiva futura la sfida di una tutela effettiva per il passeggero nella dimensione contrattuale, riconoscendogli un diritto ad ottenere la rinegoziazione del *voucher*, per evitare di tornare al passato, mediante un sostanziale annullamento del suo potere decisionale.



Publicato online in giugno 2021

© 2021 dall'Autore/i; licenziatario Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti – Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche.

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

APJEP | Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti

Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche

Vol. LXXXVIII-LXXXIX (2019-20) - ISSN 2612-1514

DOI: 10.6092/2612-1514/APJEP.88-89.2019-20.83-86